

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli:

### **TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160. CONFERMA TARIFFE ANNO 2026 E PROROGA DEL PAGAMENTO AL 30/04/2026.**

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:

- *il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";*
- *il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";*
- *il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";*

**Considerato** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**Considerati**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- *al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;*
- *e, altresì, al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggo per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggo per un periodo inferiore all'anno solare;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale sul nuovo Canone Patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria;

**Richiamati** gli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento comunale sul nuovo Canone Patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria, nei quali è disciplinata la possibilità di utilizzo di coefficienti di adeguamento in aumento o diminuzione delle tariffe standard stabilite dalla normativa di riferimento, proprio al fine di assicurare un gettito pari a quello che era in precedenza conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dalla nuova entrata di cui si discute;

**Ritenuto**, in adempimento della disciplina normativa e regolamentare soprarichiamata, di confermare per l'anno 2026 le tariffe e coefficienti del canone unico patrimoniale come riportati nei prospetti di cui agli **allegati A e B**, già approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 06.12.2024, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato atto** che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal *presente canone*;

**Visti:**

- *l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**Richiamati**, inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la Legge 160/2019;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quel che concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto,

## DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
1. **Di confermare** per l'anno **2026** il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui agli **allegati A e B** parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di prorogare** al 30.04.2026 il versamento del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria per l'annualità 2026;
3. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Patrimonio per ogni dovuto atto consequenziale ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della presente

- 4. Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 5. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con voti unanimi, resi dai partecipanti in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.